



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 8218 del 21 ottobre 2025

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

Composto da:

Dott. [REDACTED] – Presidente

Prof. Avv. [REDACTED] - Componente

Prof. Avv. [REDACTED] - Componente Supplente

Prof. Dott. [REDACTED] - Componente

Prof. Avv. [REDACTED] - Componente

Relatore: Prof. Dott. [REDACTED]

nella seduta del 15 settembre 2025, in relazione al ricorso n. 11654, presentato dal Sig. [REDACTED] (di seguito, “il Ricorrente”), nei confronti di Banca [REDACTED] [REDACTED] (di seguito, “l’Intermediario”), dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione dell’Arbitro concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell’Intermediario, degli obblighi inerenti alla prestazione di un servizio di investimento, in particolare sotto il profilo dell’omessa informativa in fase di investimento circa le caratteristiche e i rischi

insiti negli strumenti finanziari, nonché del mancato rispetto delle regole in tema di profilatura e di valutazione di appropriatezza/adeguatezza degli investimenti.

2. Dopo aver presentato reclamo all'Intermediario in data 5 agosto 2024, riscontrato da quest'ultimo in data 5 settembre 2024 in modo ritenuto insoddisfacente, il Ricorrente, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, si è rivolto all'Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando di aver acquistato tra il 20 novembre 2014 e il 28 luglio 2016, titoli azionari emessi dallo stesso Intermediario prestatore dei servizi, per effetto del che fa presente di aver subito una perdita pari complessivamente a € 41.553,42.

In relazione a tale operatività, il Ricorrente lamenta che l'Intermediario non gli avrebbe fornito preventivamente alcun documento informativo specifico circa caratteristiche e rischi propri dei titoli per cui è controversia, né alcuna informazione relativa alla situazione patrimoniale e finanziaria dell'emittente.

Oltre ciò, l'Intermediario non avrebbe adempiuto neanche agli obblighi di informazione *on going*, omettendo di comunicargli, nel tempo, l'evoluzione in negativo del livello di rischio degli strumenti finanziari, né fatta *disclosure* circa la natura, l'estensione e le conseguenze insite nella situazione di conflitto di interessi in cui versava, quale emittente i titoli di che trattasi.

Quanto agli obblighi di profilatura del cliente, il Ricorrente sostiene che l'Intermediario non avrebbe raccolto alcuna informazione preventiva sul proprio profilo.

Il Ricorrente conclude chiedendo, pertanto, a questo Collegio di accertare, in via principale, la responsabilità dell'Intermediario in relazione ai profili sopra richiamati, con conseguente dichiarazione di risoluzione degli ordini di acquisto ovvero di dichiarare lo stesso Intermediario tenuto al risarcimento del danno subito, per un importo pari ad € 41.553,42, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.

3. L'Intermediario si è costituito nei termini prescritti dal Regolamento ACF ed eccepisce, preliminarmente, l'irricevibilità/inammissibilità "*almeno*" parziale del ricorso per incompetenza *ratione materiae* ACF. Ciò in quanto le doglianze riferite alla contestata mancata comunicazione delle condizioni patrimoniali e

finanziarie dell'emittente riguarderebbero obblighi informativi a sé riconducibili solo in quanto, per l'appunto, emittente i titoli controversi, in quanto tale non connessi alla prestazione di servizi di investimento.

Ciò anzitutto precisato, l'Intermediario tiene poi ad evidenziare che la procedura di inserimento ordini tramite servizio di *Internet Banking* prevede la visualizzazione di *alert* informativi e la necessità, per il cliente, di confermare esplicitamente l'avvenuta presa visione della documentazione d'interesse, prima di poter proseguire con l'operazione.

Quanto alle doglianze relative alla fase successiva all'investimento, l'Intermediario sottolinea di non essere stato tenuto a fornire aggiornamenti sull'evoluzione del livello di rischio dei titoli, non avendo prestato né servizio di consulenza, né attività gestione individuale di portafoglio.

In merito, poi, alla profilatura del cliente, l'Intermediario produce il questionario MiFID datato 5 febbraio 2018, laddove l'odierno Ricorrente dichiarava di disporre di diploma di laurea in discipline economico-finanziarie, di avere esperienze pregresse in prodotti finanziari di media complessità e una propensione al rischio di tipo elevata, con obiettivo quello di voler ottenere rendimenti significativi nel medio-lungo termine.

In ogni caso, eccepisce parte resistente l'inesistenza del nesso di causalità tra quanto contestato e il danno lamentato, essendo stato il Ricorrente pienamente consapevole, al tempo, dell'operatività di cui si duole in questa sede e delle relative implicazioni e, comunque, contesta la quantificazione del danno proposta da controparte, dato che sempre il Ricorrente avrebbe potuto limitare le perdite di cui si duole, vendendo le n. 500 azioni residue in portafoglio al momento della loro ammissione alla quotazione nell'ottobre 2017. Pertanto, il danno lamentato, pari ad € 41.553,42, dovrebbe in ogni caso essere ridotto quantomeno ad € 41.243,42.

4. Il Ricorrente si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni integrative ai sensi dell'art. 11, comma 5, del Regolamento ACF, essenzialmente allo scopo di riaffermare le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.

5. L'Intermediario ha presentato repliche ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Regolamento ACF, con cui anch'egli finisce con il riproporre le eccezioni e considerazioni già esposte nel corso della prima fase del contraddittorio.

DIRITTO

1. Stanti le evidenze disponibili in atti, la domanda di parte attorea va accolta. Ciò nei termini e per le considerazioni che seguono.

2. Va, anzitutto, respinta l'eccezione di inammissibilità per asserita incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro, formulata dalla Resistente sull'assunto che le contestazioni riguarderebbero asserite carenze relative alle informazioni da fornire al mercato in qualità di emittente e non quale prestatore di servizi d'investimento, essendo inequivoco che ciò di cui si duole parte attrice è essenzialmente che l'Intermediario sia venuto meno obblighi di condotta prescritti quale prestatore di servizi di investimento.

3. Ciò chiarito e passando al vaglio delle domande di parte attrice, va respinta quella di risoluzione posto che, secondo consolidato orientamento di questo Collegio, la violazione di obblighi di informativa e comportamentali, per come previsti dalla normativa di settore, ove accertati, danno fondamento ad istanze risarcitorie ma non possono operare a fini risolutori.

4. Esaminando, allora, le istanze di parte attrice a fini risarcitori, le evidenze istruttorie e, in particolare, le difese prodotte dall'Intermediario resistente non forniscono elementi per poter ritenere accertato il corretto adempimento degli obblighi prescritti dalla normativa di settore.

Non vi è evidenza, anzitutto, che il Cliente sia stato profilato preventivamente, dato che l'unico questionario prodotto in atti reca data successiva all'operatività controversa.

Né può dirsi che l'Intermediario abbia prodotto evidenze comprovanti l'effettiva esecuzione della valutazione di appropriatezza degli investimenti contestati.

Il che di per sé radica la responsabilità dell'Intermediario medesimo sotto il profilo risarcitorio, dovendosi ritenere sussistente anche il nesso eziologico tra

evento e danno, non avendo prodotto parte resistente difese che possano anche solo revocare in dubbio la sua effettività nel caso di specie.

5. In conclusione, ritenuti accertati i fatti contestati nei termini sopra specificati, relativamente alla quantificazione del danno occorso, in linea con quanto già deciso da questo Collegio in sede di esame di analoghe fattispecie, esso va determinato in € 41.212,55, quale differenza tra il controvalore degli acquisti controversi (€ 43.478,45) e quanto il Ricorrente avrebbe potuto ottenere dalla tempestiva vendita delle n. 498 azioni da lui detenute al momento della loro riammissione a quotazione nell'ottobre 2017 (2.265,90 euro), oltre a rivalutazione e interessi legali.

PQM

Il Collegio accoglie il ricorso per quanto sopra specificato e dichiara l'Intermediario tenuto, per le ragioni indicate in motivazione, a corrispondere al Ricorrente, per i titoli di cui in narrativa, la somma complessiva rivalutata di € 50.114,46, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo. Il Collegio fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 500,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente